



COMUNE DI LONGI

(Città Metropolitana di Messina)

Via Roma n. 2 - 98070 LONGI (ME) ☎ 0941 485040
Partita IVA 02810650834 Codice Fiscale 84004070839

Disciplinare di incarico per i servizi di ingegneria ed architettura relativi per d.l., misure, contabilità, aggiornamento elaborati, ufficio d.l., CSE (CSE qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 90 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008), controllo e aggiornamento elaborati, eventuale p.v. e certificato di regolare esecuzione,

Oggetto: **LAVORI PER LA SISTEMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DI STRADE COMUNALI INTERNE DEL CENTRO ABITATO**.

Codice CUP I79J21017780008, CIG 9544952790

L'anno Duemilaventidue il giorno ____ del mese di _____ in Longi tra i Signori:

Il _____ nato a _____ il _____ - codice fiscale _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di LONGI, codice fiscale 84004070839, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile dell' Area Tecnica, di seguito indicato più brevemente Amministrazione;

E DALL'ALTRA l' ingegnere _____ o nato a _____ il _____ residente in _____ n. _____ c.f. _____ con studio professionale in _____ Via _____, P.IVA _____, iscritto all' Ordine degli Ingegneri/Arch. della Città Metropolitana di _____ al n. _____ che interviene nella veste di Professionista affidatario dell'incarico di seguito indicato brevemente "Professionista",

È intenzione delle parti far risultare i relativi obblighi e diritti in formale atto;

con la presente scrittura privata si conviene e si stipula quanto segue:

Che con Determinazione n° ____ del _____/area tecnica n. ____ del _____ reg. generale si è stabilito di indire gara per l'affidamento dei servizi indicati in oggetto, mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b e dell'art. 157 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, attingendo dall'elenco aperto/albo regionale degli operatori economici qualificati per l'affidamento dei servizi professionali di Architettura e Ingegneria (S.A.I.);

Visto il preventivo delle prestazioni professionali per un importo di **€ 85.006,02** oltre I.V.A. e contributi, nella formula del tutto compreso e nulla escluso (calcolato secondo il D.M. 17/06/2016);

Vista la determina n. ____ del _____/area tecnica con la quale si è proceduto all'approvazione della negoziazione è al conferimento dell'incarico per un corrispettivo di €..... al netto del ribasso del% oltre iva pari ad € _____ e cassa per € _____ e per un importo complessivo di € _____;

Vista la dichiarazione sostitutiva ai sensi dell' art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

Vista la dichiarazione sostitutiva sulla tracciabilità dei flussi finanziari;

Accertata la regolarità contributiva;

Acquisiti gli ulteriori documenti :

- Polizza copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza oggetto della presente convenzione;
- Certificati

Art. 1) OGGETTO DELL'INCARICO.

Il presente disciplinare ha per oggetto l'affidamento, da parte dell'Amministrazione Comunale di Longi, dell'incarico professionale relativo ai servizi professionali (S.A.I.) attinenti alla d.l., misure, contabilità, aggiornamento elaborati, ufficio d.l., CSE (CSE qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 90 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008), controllo e aggiornamento elaborati, eventuale p.v. e certificato di regolare esecuzione.

Art. 2) NORME GENERALI.

Il professionista incaricato si obbliga:

a) alla rigorosa osservanza delle norme vigenti in materia di progettazione, direzione lavori e contabilità, per le opere pubbliche con particolare riferimento al D.Lgs 50/2016 ed al DPR 207/2010 Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici e dalla normativa in materia di opere pubbliche vigente al momento della redazione, anche di livello regionale;

b) a fornire un progetto elaborato in forma completa, dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale, impiantistica; tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi nonché dal progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche.

1) L'attività del professionista dovrà essere informata:

a) alla realizzazione di un intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici e i costi globali di costruzione e nel rispetto della normativa tecnica specifica;

b) al rispetto degli standard dimensionali e di costo in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto territoriale e ambientale in cui si colloca l'intervento;

c) alla verifica del contesto in cui si colloca l'intervento in modo che esso non pregiudichi, l'accessibilità, l'utilizzo e la manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi.

Il professionista incaricato dovrà svolgere l'incarico secondo le esigenze e le direttive dell'Amministrazione comunale. Lo stesso dovrà rapportarsi con il responsabile del procedimento il quale provvederà a fornire gli indirizzi generali e le indicazioni e informazioni specifiche.

Nella redazione dei progetti e nella direzione lavori devono essere osservate tutte le norme tecniche prescritte da decreti e circolari specificatamente in materia di opere oggetto del presente incarico per progettazione e direzione, sicurezza, contabilità e collaudazione.

La progettazione, dovrà risultare conforme, sia nei contenuti che negli elaborati, alle leggi, ai regolamenti e alle norme vigenti e applicabili al momento della prestazione in materia di edilizia, urbanistica, impiantistica e prevenzione incendi ecc.

Art. 3) LIVELLI DI PROGETTAZIONE.

Omiss.

Art. 4) PRESTAZIONI ACCESSORIE

Sono considerate tali, tutte le attività tecniche, amministrative e procedurali del caso, necessarie all'iter di approvazione del progetto con la preparazione delle pratiche per il deposito presso gli organi ed enti interessati . Sono altresì considerate accessorie :

- tutte le verifiche e misurazioni che si rendessero necessarie;
- i rapporti con i soggetti erogatori di pubblici servizi;
- i rapporti con eventuali privati interessati o coinvolti nei lavori;
- tutti gli oneri relativi all'acquisizione di pareri, di sopralluoghi e delle visite ecc...(con esclusione soltanto delle spese di istruttoria o similari da sostenere per il rilascio dei pareri dagli enti competenti).

Il compenso per le prestazioni accessorie relative all'intervento in oggetto è compreso nel compenso forfetario per spese e prestazioni accessorie indicato al successivo art. 11;

Art. 5) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ , EVENTUALE P.V. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

Il professionista svolgerà le funzioni di Direttore dei lavori .

Dovrà essere garantito l'assolvimento delle funzioni di Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto dall'art. 101 del Codice, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Segnatamente, l'attività di direzione lavori, ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. 50/2016, comprende ogni necessario controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il direttore dei lavori interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal D. Lgs. 50/2016, nonché:

- a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
- b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
- c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016;

Inoltre dal direttore dei lavori:

- dovrà essere garantita l'assistenza tecnica ed amministrativa relativamente ad adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti (quali, per esempio, in materia di adempimenti con l'Autorità Nazionale Anticorruzione - ANAC e Osservatorio, di pubblicità, di subappalto e sub-affidamenti in genere, ecc.);
- dovrà essere in particolare effettuata la verifica del rispetto delle previsioni di cui al programma dei lavori contrattuali, la programmazione temporale dei lavori congiuntamente all'impresa esecutrice nell'ambito e nel rispetto di dette previsioni, nonché la definizione delle modalità di svolgimento delle operazioni di cantiere entro il termine concordato con il Responsabile Unico del Procedimento nel rispetto delle previsioni regolamentari, il monitoraggio e verifica delle fatturazioni tra appaltatore e subappaltatori, cottimisti e subaffidatari in genere in rapporto all'emissione di ciascun S.A.L., al fine del controllo continuo della situazione delle quietanze degli stessi;
- dovrà essere garantita adeguata la presenza in cantiere, l'assistenza e sorveglianza dei lavori ivi compresa l'adozione di tutti provvedimenti, la assunzione delle misure, dei controlli e delle verifiche necessarie;
- gli allibramenti delle lavorazioni a corpo e degli oneri per la sicurezza devono essere supportate da misure e da giustificazioni tecniche e contabili per ogni singolo SAL e devono corredare il SAL stesso; devono comprendere libretti delle misure, brogliaccio delle opere a corpo, disegni esecutivi, programma avanzamento lavori, relazione tecnica sui lavori eseguiti;
- dovrà essere mantenuta tutta la documentazione prevista dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari e, in specie, dovrà essere aggiornato quotidianamente il giornale dei lavori e tempestivamente, e comunque entro il termine massimo di giorni 30 (trenta), dovrà essere aggiornata tutta la contabilità dei lavori sia per quanto concernente le liquidazioni in acconto sia per quelle relative allo stato finale al fine specifico di evitare qualsiasi richiesta di interessi da parte dell'impresa esecutrice;
- dovrà essere altresì garantita la redazione di tutti gli elaborati ed atti tecnici necessari (relazioni, domande, atti economici, contabili e grafici) alla perfetta e completa realizzazione e contabilizzazione dell'opera ivi inclusi gli eventuali atti e i documenti tecnici di competenza del Direttore dei Lavori in ordine alla materiale fruibilità dell'opera, al collaudo tecnico-amministrativo, nonché per la corretta e puntuale rendicontazione dei lavori agli Enti erogatori dei contributi a finanziamento dell'opera e quant'altro necessario alla corretta gestione tecnica, amministrativa e contabile dell'opera ancorché non esplicitamente indicata nel presente disciplinare d'incarico;
- dovranno essere svolti tutti gli adempimenti correlati all'iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice e trattazione delle medesime riserve nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa vigente;
- qualora, nell'esecuzione dell'opera, sentito il parere del Responsabile Unico del Procedimento, si rendesse necessario, nei casi e nel rispetto dei limiti di cui all'art. 106 del Codice, dovrà essere assicurata la predisposizione di varianti al progetto, l'immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento con circostanziata e dettagliata relazione, che dovrà contenere tutti gli elementi per una valutazione dell'effettiva necessità e della congruità tecnico-amministrativa di variazione progettuale e, solo dopo l'autorizzazione scritta del predetto responsabile,

potrà essere predisposta la perizia. In tal caso sarà corrisposto il compenso da determinarsi nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo dei corrispettivi previsti dal D.M. 17.06.16, applicando le medesime condizioni ed il ribasso percentuali offerti in sede di gara; il compenso per le eventuali varianti c.d. "in assestamento", ossia senza modifica dell'importo di contratto, con o senza concordamento di nuovi prezzi, è da ritenersi già compreso nel corrispettivo oggetto di offerta quale prestazione relativa alla tenuta della contabilità dei lavori.

Infine il Direttore dei Lavori dovrà garantire che entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di fine lavori venga prodotta alla Stazione appaltante la seguente documentazione: asbuilt dei lavori realizzati (opere edili, strutturali, impiantistiche); manuali tecnici degli impianti, di funzionamento, di manutenzione, di gestione, ecc; dichiarazioni di conformità e certificazioni dei materiali impiegati.

Il comune di Longi assume il ruolo di committente nei confronti dell'operatore economico affidatario del presente incarico di servizi sia per l'attività di progettazione che per l'attività di direzione lavori.

Art. 6) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE

Omissis.

Art. 7) CONTENUTI, MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI (qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 90 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008)

Dovrà essere garantito dal professionista l'assolvimento delle funzioni di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, il quale assumerà per effetto del presente atto, tutti gli obblighi di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008, e successive modifiche ed integrazioni, a partire dalla data di consegna dei lavori e fino alla data di ultimazione effettiva dei lavori qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 90 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008;

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire al R.U.P. l'assistenza relativamente agli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti. Inoltre sarà preciso obbligo del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificare la idoneità e la coerenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici con il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) e la normativa di settore nonché disporre il coordinamento tra il piano di sicurezza ed i piani operativi di sicurezza presentati dalle imprese esecutrici e garantire la loro coerente e fedele attuazione nel corso dei lavori;

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà predisporre la revisione ed aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante, contestualmente alle stesse, nonché all'aggiornamento del Fascicolo dell'opera;

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà controllare il rispetto dei piani di sicurezza da parte delle imprese esecutrici e, pertanto verificare la concreta attuazione del piano di coordinamento e di sicurezza in ogni fase di prosieguo dell'attività di cantiere, impartendo alle imprese, nelle modalità previste dalla normativa vigente, le necessarie disposizioni. Il mancato adempimento da parte delle imprese, con la tempestività dovuta in relazione allo stato di pericolo dovrà comportare la segnalazione del comportamento omissivo, al R.U.P.. Resta ferma la riserva della Stazione Appaltante nella persona del Responsabile dei Lavori e/o del R.U.P. di segnalare all'Azienda per i Servizi Sanitari eventuali carenze anche dovute al comportamento omissivo del Coordinatore della sicurezza, impregiudicata l'azione sanzionatoria di cui ai successivi articoli;

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà garantire nelle forme più opportune, la costante reperibilità nell'orario di lavoro dell'impresa ogniqualvolta vengano svolte in cantiere lavorazioni a rischio elevato e comunque se individuate come tali nel piano della sicurezza, ovvero quando lo richieda il Direttore Lavori e/o il Responsabile dei Lavori;

a comprova del puntuale adempimento del presente contratto, il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione provvederà a redigere appositi verbali di visita;

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione verificherà la presenza in cantiere esclusivamente di personale autorizzato (impresa appaltatrice e subappaltatori e prestatori d'opera autorizzati a norma di legge) ed in possesso di regolare iscrizione INPS, INAIL e Cassa Edile competente ovvero del DURC. L'impossibilità di ottenere il riscontro e la documentazione predetti dovrà essere segnalata al R.U.P./Responsabile dei Lavori;

il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà inviare al Responsabile dei lavori una relazione sullo stato della sicurezza nel cantiere periodica secondo necessità, ma con cadenza massima quindicinale, con l'obbligo - per il coordinatore stesso - di segnalare le inadempienze dell'impresa e le proposte e/o sospensioni lavori conformi alle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni; il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dovrà altresì garantire l'assistenza relativamente a tutti gli adempimenti imposti alla Stazione Appaltante da norme cogenti, ivi comprese le verifiche sui subappaltatori, cottimisti e sub affidatari in genere, previste all'art.105 del Codice e dal D.Lgs.81/2008 quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo la verifica della congruità degli oneri della sicurezza dei subcontratti, la predisposizione dell'aggiornamento della notifica preliminare, e dovrà svolgere, in collaborazione con il R.U.P. tutti gli adempimenti correlati all'eventuale iscrizione di eventuali riserve dell'impresa esecutrice correlate alla sicurezza; per la revisione e aggiornamento del PSC che si rendesse necessaria in conseguenza ad eventuali perizie di variante redatte secondo le modalità di cui al precedente art.3 e 11 sarà corrisposto l'onorario nella misura percentuale secondo le aliquote e la modalità di calcolo della tariffa professionale vigente(D.M. 17.06.16) applicando le medesime condizioni offerte in sede di gara.

Art. 8) TEMPI DI ELABORAZIONE E PENALI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Qualora il Professionista non ottemperasse al termine per l'espletamento dell'incarico e/o alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare, il Committente ne darà immediato avviso allo stesso con regolare nota scritta, affinché il Professionista si possa uniformare alle prescrizioni del presente disciplinare.

Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito dall'art. 5, maggiorato delle eventuali proroghe concesse, e ciò avvenisse per cause imputabili al Professionista incaricato, verrà applicata una penale del 1 % per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per la fase, fino ad un massimo del 10%, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al Professionista (ai sensi dell'art. 257, comma 3, del D.P.R. n. 207/2010). Le suddette percentuali saranno calcolate sull'onorario relativo alla singola

fase oggetto del ritardo.

Art. 9) PROROGHE.

Eventuali proroghe richieste dal progettista incaricato per causa di forza maggiore e in ogni caso indipendenti dalla propria volontà, dovranno essere formalmente autorizzate dal Responsabile del Procedimento e vistate dal Dirigente del Settore.

Art. 10) VARIAZIONI AL PROGETTO.

Il D.L. si impegna a introdurre nel progetto esecutivo (anche se già elaborati e presentati) le modifiche richieste dall'Amministrazione Comunale, le spese sono quelle previste nella parcella agli atti; eventuali varianti devono essere autorizzate dal rup che dovranno essere formalizzate con apposito verbale o comunicate a mezzo pec, senza che questo abbia diritto a maggiori compensi.

Art. 11) COMPENSI, TARIFFA PROFESSIONALE E RIMBORSI SPESE.

L'onorario base è stato calcolato sulla base del D D.M. 17/06/2016 oltre IVA e Cassa; sullo stesso (anche suddiviso per categorie di lavoro) deve essere applicata la riduzione del% % così come risultante dall'esito di gara; Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, comprensivo anche dei rimborsi spese e dal netto degli oneri previdenziali e fiscali ed al netto del ribasso di cui sopra, ammonta ad **Euro** (diconsi euro,), oltre cassa al 4% pari ad € ed iva pari ad € per un importo totale di € per d.l., misure, contabilità, aggiornamento elaborati, ufficio d.l., CSE (CSE qualora ricorrano le condizioni di cui all' art. 90 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008), controllo e aggiornamento elaborati, eventuale p.v. e certificato di regolare esecuzione. Sono a carico del professionista le eventuali spese di bolli, nonché imposte e tasse inerenti le vigenti disposizioni.

Art. 12) POLIZZE ASSICURATIVE.

Il progettista incaricata della progettazione esecutiva deve presentare al momento della consegna degli elaborati progettuali polizza assicurativa di responsabilità civile per i rischi di natura professionale derivanti dallo svolgimento dell'attività a norma dell'art. 24, del D.Lgs 50/2016.

Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo/D.L. che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Si intende per maggior costo la differenza fra i costi e gli oneri che la stazione appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale ed i costi e gli oneri che essi avrebbe dovuto affrontare per l'esecuzione di un progetto esente da errori ed omissioni.

Per nuove spese di progettazione si intendono gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale di progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal codice e dal presente regolamento, la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a €500.000,00. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del direttore dei lavori per i rischi derivanti anche da errori od omissioni nella progettazione/direzione lavori che abbiano determinato a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione/esecuzione e/o maggiori costi. Le spese relative alla predetta polizza assicurativa sono a carico del soggetto contraente

Il professionista ha prodotta la polizza _____ del _____ della _____ con sede legale in _____.

Art. 13) PAGAMENTI COMPENSI.

I pagamenti degli acconti per le attività di direzione, misura e contabilità, assistenza al collaudo e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori verranno effettuati, a seguito dell'emissione di ogni singolo SAL e proporzionalmente al valore dello stato di avanzamento dei lavori.

L'atto per la liquidazione degli acconti verrà redatto e inviato al competente Servizio per il pagamento al massimo entro 30 (trenta) giorni dalla data di accredito somme da parte dell'assessorato competente e relativo invio della fattura elettronica secondo le modalità vigenti, e previa verifica del durc; sulle fatture dovrà essere riportato codice cup e cig;

In caso di inadempimento contrattuale la Stazione Appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti e/o del saldo sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Fermo restando quanto stabilito al paragrafo precedente, la liquidazione dell'importo a saldo avverrà dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Qualora l'approvazione del progetto non intervenga entro il periodo di validità del presente contratto l'Amministrazione Comunale corrisponderà gli acconti dovuti.

Se il ritardo nell'approvazione dipendesse da manchevolezze negli elaborati o da pareri e Nulla - Osta non pervenuti da altri Enti, o pareri o Nulla - Osta contrari e comunque a cause non imputabili all'Amministrazione, non si darà seguito ai pagamenti fino a quando i motivi ostativi non verranno eliminati.

Art. 14) CONSEGNA ELABORATI

Omissis.

Il professionista si impegna a consegnare gli elaborati richiesti in ___ copie nonché su supporto informatico sia in formato editabile che in pdf.

Gli atti contabili dovranno essere conformi a quanto stabilito dal Regolamento di contabilità dello Stato per le opere pubbliche su modelli ad esso allegati, anche informatizzati, redatti a norma del Regolamento LL. PP. DPR 207/2010 per quanto ancora applicabile.

Il progetto resterà di proprietà piena e assoluta dell'Amministrazione Comunale.

Art. 15) CONTROVERSIE.

Per le eventuali controversie, il responsabile del procedimento, sentito il professionista, formula preventivamente una motivata proposta all'Amministrazione di accordo bonario; nel caso di non accordo le controversie saranno demandate alla giurisdizione ordinaria.

E' esclusa, pertanto, la competenza arbitrale.

Art. 16) SPESE STIPULA CONTRATTO

Secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, l'I.V.A. ed il contributo CNPAIA 4% sono a carico del finanziamento, mentre le spese di registrazione del presente atto (qualora si rendesse necessario) sono a carico del Professionista.

Sono a carico del professionista tutte le spese del presente atto e consequenziali nonché imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.

Il professionista dichiara di conoscere ed accettare pienamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, secondo comma, del Codice Civile, le condizioni relative alle penali ed alla risoluzione anticipata del contratto.

Art. 17) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto sarà sottoposto alle disposizione della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari. L'operatore economico aggiudicatario sarà tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari in merito all'affidamento del presente servizio.

Art. 18) RISARCIMENTO DANNI

La inosservanza da parte di uno dei contraenti di una sola delle clausole, condizioni e termini indicati nella convenzione e negli allegati quali parti integranti e sostanziali, fermo restando l'applicazione delle specifiche pattuizioni in tema di penali, sanzioni e risoluzione del contratto e quanto altro convenuto nella presente convenzione, comporta il risarcimento da parte dell'inadempiente degli eventuali danni.

Art. 19) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'art. 1456 c.c., anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi i 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine contrattuale di esecuzione della prestazione oggetto di contestazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, per il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

Nelle ipotesi di cui sopra, la risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante comunicherà all'incaricato che intende valersi della presente clausola risolutiva.

Verificandosi la risoluzione, la Stazione Appaltante si intenderà libera da ogni impegno verso la contro parte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dalla Stazione Appaltante medesima, fermi restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento e la facoltà di compensare eventuali somme dovute all'incaricato inadempiente con le somme da esso dovute alla Stazione appaltante in dipendenza dell'applicazione di penali o del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento.

Art. 20) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art.108 del Codice in tutti i casi e con gli effetti ivi previsti.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto all'incaricato nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già regolarmente assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patti dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell'inadempimento.

Art. 21) RECESSO

La Stazione Appaltante, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso l'incaricato ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività regolarmente svolta fino a quel momento calcolato sulla base di quanto offerto.

Art. 22) RIFERIMENTI

Per quanto non espressamente convenuto, le parti fanno riferimento alle norme di legge e regolamentari vigenti ed applicabili alla fattispecie.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL committente
Responsabile dell'Area Tecnica

Il Professionista